

**DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2016
417/2016/R/EEL**

**PROROGA DEI TERMINI PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
REGOLAZIONE TARIFFARIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 654/2015/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 luglio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 233/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 233/2016/R/EEL);
- il documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/EEL, in materia di criteri per il riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo (di seguito: DCO 428/2016/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha approvato disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 - 2023;
- l'articolo 4, della medesima deliberazione 654/2015/R/EEL, prevede il rinvio dell'adozione di disposizioni in materia tariffaria e, in particolare, dispone che, entro il 31 luglio 2016, siano:
 - determinate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016 a copertura dei costi per il servizio di misura per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
 - definiti i criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, sia in relazione al servizio di distribuzione, sia in relazione al servizio di misura;
 - definiti criteri parametrici per la correzione del valore degli *asset* da attivare in occasione dell'aggregazione di imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 233/2016/R/EEL, l’Autorità ha approvato le tariffe di riferimento provvisorie a copertura dei costi per il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, nei confronti delle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- la medesima deliberazione 233/2016/R/EEL prevede che, a mezzo di apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, siano rese note alle imprese distributrici le stratificazioni puntuali degli investimenti, utilizzate per la determinazione delle tariffe provvisorie per l’anno 2016, nei confronti delle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di misura, di cui all’articolo 15, del TIME, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, i dati di investimento necessari alla determinazione della quota parte a copertura dei costi di capitale risultano solo parzialmente disponibili all’Autorità;
- in ordine alla definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi relativi ai servizi di distribuzione e misura per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, l’Autorità ha emanato il DCO 428/2016/R/EEL, prefigurando l’adozione del provvedimento finale entro l’autunno 2016;
- le decisioni che saranno assunte ai fini del riconoscimento parametrico dei costi oggetto del citato DCO 428/2016/R/EEL risultano rilevanti anche in vista della definizione dei criteri parametrici per la correzione del valore degli *asset* da attivare in occasione dell’aggregazione di imprese distributrici.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, al fine di razionalizzare le informazioni patrimoniali relative al servizio di misura per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, acquisire, nell’ambito delle attività disciplinate tramite la determinazione di cui al comma 1.2 della deliberazione 233/2016/R/EEL, le informazioni patrimoniali necessarie alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie a copertura dei costi per il servizio di misura;
- sia necessario, nelle more del completamento del processo di razionalizzazione di cui al precedente alinea, prorogare, al 31 ottobre 2016, il termine di cui al comma 4.1, lettera b), punto i. della deliberazione 654/2015/R/EEL, in materia di determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie a copertura dei costi per il servizio di misura per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;

- sia necessario, in ragione delle scadenze prefigurate nel 428/2016/R/EEL, in relazione alla definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, prorogare, al 31 ottobre 2016, il termine di cui al comma 4.1, lettera b), punto ii. della deliberazione 654/2015/R/EEL, in materia di criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- sia opportuno prorogare, al 31 dicembre 2016, il termine di cui al comma 4.1, lettera c), della deliberazione 654/2015/R/EEL, relativo alla definizione dei criteri parametrici per la correzione del valore degli *asset* da attivare in occasione dell'aggregazione di imprese distributrici, al fine di tener conto degli esiti della consultazione relativa al riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino al 100.000 punti di prelievo

DELIBERA

1. di prorogare, al 31 ottobre 2016, i termini previsti al comma 4.1, lettera b), punto i e punto ii, della deliberazione 654/2015/R/EEL;
2. di prorogare, al 31 dicembre 2016, il termine previsto dal comma 4.1, lettera c), della deliberazione 654/2015/R/EEL;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione della deliberazione 654/2015/R/EEL, come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni